

COMUNE DI CORTENO GOLGI

Provincia di BRESCIA

Codice Ente 10313 **COPIA**

DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Seconda convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'esercizio finanziario 2014.

L'anno **DuemilaQUATTORDICI**, addì **Dodici** del mese di **Aprile** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
MARTINOTTA Martino Luigi	X	
BRANGI Antonio	X	
TADDEI Diego	X	
FIOLETTI Giovanni		X
DELBONO Marco	X	
TRENTINI Tullio	X	
CANTI Anna Monica	X	
BIANCHI Roberto Lorenzo	X	
PEDEZZI Valentina		X
CANTI Pierino		X
BIANCHI Maffeo		X
ALBERTONI Arnaldo		X
RODONDI Antonio		X
Totali	7	6

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:

SALVADORI Guido Giacomo	si	MARNIGA Luigi	si
LIPPI Giuseppino	si	GALLI Giacomo	no

Partecipa il Segretario comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARTINOTTA Martino Luigi**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **4** dell'ordine del giorno.

DELIBERA N. 11 del 12 aprile 2014

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'esercizio finanziario 2014.

Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto spiegando come l'amministrazione comunale abbia cercato di applicare la nuova normativa in materia di tassa rifiuti commisurando, nel rispetto del principio «chi più inquina più paga» sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo complessivo del servizio, svincolandosi, in questo modo, dal DPR n. 158 del 27.04.1999, assai più invasivo, come acconsentito dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). Tale decisione ha consentito di calmierare i rialzi tariffari che altrimenti sarebbero stati assai più sensibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che, con il comma 639, ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", basata su più presupposti impositivi di cui uno collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali, che a sua volta si articola in più componenti di cui una appositamente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e pertanto denominata "Tassa sui rifiuti" ("TARI");

EVIDENZIATO che al 31.12.2013 è cessata l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO dell'attuale normativa inerente la IUC in generale (art. 1, commi da 639 a 731, della L. 147/2013) e di quella inerente la TARI in particolare (art. 1, commi da 639 a 705, della L. 147/2013);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PRESO ATTO quindi che questo Consiglio, con propria deliberazione n. 09 in data odierna 12.04.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il quale è composto da n. 3 *Parti*, di cui la *Seconda Parte* istituisce appositamente il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Corteno Golgi ai fini di integrarne la normativa statale a norma di legge - in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione - ed in sostituzione, a partire dal 1° Gennaio 2014, dell'abrogato Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) (art.1, comma 704, L. 147/2013);

PRESO ATTO in particolare che con la suddetta delibera n. 09/2014 ed il relativo Regolamento allegato questo Consiglio ha inteso istituire e disciplinare l'entrata nota come TARI avente natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667-668 dell'art. 1 della L. 147/2013, conformandosi tra l'altro alle disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27.04.1999;

RICHIAMATI:

- il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- il comma 654, art. 1, della L. 147/2013 in forza del quale la determinazione della tariffa deve essere tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti, come rappresentati nel Piano Finanziario;
- il suddetto Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato in data odierna, ed in particolare quanto disposto al Titolo III intitolato «Tariffe» ed al correlato Titolo IV «Riduzioni e agevolazioni» dello stesso;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 - già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce

che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014, che ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il 2014, il che comporta, pertanto, il medesimo differimento utile e valido per la determinazione delle aliquote d'imposta 2014;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*» e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 4.02.2000, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

VISTO il "Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani" per l'esercizio 2014 redatto dal "Valle Canonica Servizi S.p.A." ed integrato dai costi sostenuti dal Comune per le attività connesse alla gestione medesima ed unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale quale allegato "A";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 (criteri di commisurazione delle tariffe determinati con DPR n.158 del 1999) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno utilizzare la possibilità consentita dal comma 652;

RITENUTO altresì opportuno applicare le varie riduzioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del citato Regolamento comunale TARI attualmente vigente, contenuto, quale *Parte Seconda*, nel generale e vigente Regolamento comunale IUC;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. // e astenuti n. //, espressi nei modi di legge dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** l'allegato "Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – Anno 2014 – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale Allegato "A";
2. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2014 come segue:

UTENZE DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE
	Euro/mq.	Euro/mq.
Famiglie 1 componente	0,27	0,85
Famiglie 2 componenti	0,27	0,90
Famiglie 3 componenti	0,27	1,00
Famiglie 4 componenti	0,27	1,05
Famiglie 5 o più componenti	0,27	1,15

UTENZE NON DOMESTICHE:

ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE
		Euro/mq.	Euro/mq.
1	Uffici	0,48	1,08
2	Negozi e laboratori	0,48	1,90
3	Bar, ristoranti ed esercizi pubblici	0,48	1,66
4	Alberghi e campeggi	0,48	1,32
5	Artigiani ed industrie	0,48	1,43
6	Altre attività	0,48	0,82

Tributo giornaliero utenze non domestiche: la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale corrispondente per categoria di attività produttiva, aumentandola del 100% ai sensi dell'art. 19 del citato Regolamento comunale TARI attualmente vigente, contenuto, quale *Parte Seconda*, nel generale e vigente Regolamento comunale IUC;

3. **DI APPLICARE** le riduzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del citato Regolamento comunale TARI attualmente vigente, contenuto, quale *Parte Seconda*, nel generale e vigente Regolamento comunale IUC;
4. **DI STABILIRE** che, in prima applicazione di tale nuovo tributo, in considerazione della vocazione stagionale delle attività del territorio in quanto strettamente legate ai flussi turistici stagionali, in considerazione anche della attuale congiuntura economica fortemente sfavorevole che colpisce in particolar modo le attività, la riduzione di cui all'art. 22 del Regolamento per l'anno 2014 sarà applicata automaticamente alle utenze non domestiche nella seguente misura:
 - a. riduzione del 20% della parte variabile per le seguenti attività di cui alla tabella dell'Allegato B, Parte Seconda del Regolamento:
 1. Uffici
 2. Negozi e laboratori
 5. Artigiani ed industrie
 6. Altre attività
 - b. riduzione del 30% della parte variabile per le seguenti attività di cui alla tabella dell'Allegato B, Parte Seconda del Regolamento:
 3. Bar, ristoranti ed esercizi pubblici
 4. Alberghi e campeggi
5. **DI PRECISARE** che, ovviamente, rimane inalterata la possibilità di usufruire della riduzione del 50% ai sensi e con le previsioni dettate dall'art. 22 del Regolamento;

6. **DI PRECISARE** che le tariffe sopra illustrate avranno efficacia a partire dal 1° Gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448;
7. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione tariffaria sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui rifiuti ("TARI"), al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Martinotta Martino Luigi

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari Dr. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17 APR 2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Li _____

17 APR 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ausiliari Dr. Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Divenuta esecutiva ex art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 il giorno _____ in seguito a pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.
-

IL SEGRETARIO COMUNALE

ADDI' _____

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

ADDI' 17 APR 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE